

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra

I.I.S. "G. COLASANTI" con sede in Civita Castellana (Vt) via F. Petrarca, snc, codice fiscale 90056780563 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig. De Angelis Angela nato a Roma il 23/07/1972, codice fiscale DNGNGL72L63H501A;

e

Università degli Studi della Tuscia - con sede legale in Viterbo (VT), via Santa Maria in Gradi n. 4, codice fiscale 80029030568 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Rettore Prof.

Stefano Ubertini nato a Perugia (PG) il 09/07/1974, in qualità di rappresentante legale dell'Università

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario*

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.

77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*";

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi

nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di

competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente

inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica co-me parte integrante dei

percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1 L'Università degli Studi della Tuscia qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si

impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti nei percorsi per le competenze

trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di [**de-nominazione istituzione**

scolastica], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non

costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è

equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un

docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato

dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento

dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali

sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e

l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di

incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro

i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della

polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei

seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,

l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle

competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor

della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare

l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente

convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del

piano formativo personalizzato.

Art. 8

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di

scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata A.R. o

PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza

mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle

parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) entrambe le parti prestano il consenso

al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla

presente convenzione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente, in

quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda).

L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente, in quanto l'atto è

stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda).

(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma

digitale delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e

integrazioni.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Viterbo,

Per il Soggetto ospitante
Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini

Luogo e data
Civita Castellana (Vt) 07/11/2024
Dirigente Scolastico